

DISCIPLINARE

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI DEL SITO DEL CONSORZIO EGO SITUATO IN VIA E. AMALDI, 5 – LOC. SANTO STEFANO A MACERATA – CASCINA (PI)

CUP: I51E25000010006 - CIG in piattaforma - CUI L90029060507202500002

PREMESSE

Con determinazione a contrarre, questo Consorzio ha deciso di affidare la realizzazione dei lavori in oggetto, secondo quanto meglio definito nella documentazione progettuale allegata.

L’appalto è conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) adottati con DM 23 giugno 2022 n. 256, pubblicati in G.U. n. 183 del 6 agosto 2022, *Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi*» (come modificati dal Decreto correttivo 5 agosto 2024 del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica) come chiariti nella relazione CAM facente parte degli allegati progettuali.

N.B.: Di seguito si riporta il link dove è possibile consultare i CAM adottati dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica: <https://gpp.mite.gov.it/CAM-vigenti>

La presente procedura è interamente svolta tramite la piattaforma telematica START.

L’affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa al miglior rapporto qualità prezzo.

Il Consorzio Ego, ha deciso di esperire la presente procedura aperta in osservanza dei principi di tempestività e buon andamento al fine di consentire una più rapida conclusione del procedimento.

Ai sensi dell’art. 42, comma 4 del Codice, il progetto è stato validato con Rif. n. EGO-0187A-25, dal Responsabile del Progetto Ing. Luca Della Santina, ai sensi dell’art. 34, comma 2, lett. d) dell’Allegato al Codice I.7, a seguito di verifiche svolte ai sensi dell’art. 34 dell’Allegato in parola, come precisato nella determinazione a contrarre.

Il presente disciplinare contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di affidamento nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto di cui in oggetto.

Ai sensi dell’art. 17, comma 3 e dell’Allegato I.3. del D.Lgs. n. 36/2023 il termine massimo del procedimento di affidamento relativo al presente appalto svolto sulla Piattaforma START è di massimo **nove (9) mesi.**

Il luogo di esecuzione dei lavori è ubicato all’interno della sede del CONSORZIO EGO EUROPEAN GRAVITATIONAL OBSERVATORY in via E. Amaldi, 5 - Località Santo Stefano a Macerata -in Cascina (PI) [codice NUTS: ITI17]

STAZIONE APPALTANTE

Stazione Appaltante: Consorzio EGO - European Gravitational Observatory (C.F. 90029060507 – P. IVA IT01589510500) Sede Legale e Amministrativa – 56021 – Cascina (PI) – S. Stefano a Macerata – Via E. Amaldi, 5, nel proseguo anche “*Committente*” o “*Consorzio*”.

Per le procedure di cui in argomento è stato nominato il Responsabile unico del progetto (RUP) l’Ing. Luca Della Santina (C.F. DLLLCU55E06G843G)

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Per l’espletamento della presente gara, il Consorzio Ego si avvale della piattaforma telematica di negoziazione START accessibile dal sito <https://start.toscana.it/homepage/>. Tramite il sito e previa registrazione sarà possibile entrare nell’area riservata dove si potrà accedere alla procedura, nonché alla documentazione di gara.

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 36/2023 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell’AGID.

L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immutabilità una volta scaduto il termine di presentazione della dichiarazione di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall’operatore economico e/o dall’aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento

di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme alla lettera d'invito e a quanto previsto nella documentazione START.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altre modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale.

La Stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nella presente lettera d'invito e nella documentazione che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma, consultabile sul sito della piattaforma START.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Per ricevere assistenza e segnalare problemi tecnici, gli operatori economici potranno contattare l'apposito help desk ai riferimenti indicati sul sito internet.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende, oltre al presente disciplinare:

- a) progetto esecutivo, accessibile sulla piattaforma START e sul sito istituzionale della Stazione appaltante nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti;
- b) modulo domanda di partecipazione;
- c) modulo DGUE predisposto su START;
- d) modello attestazione di avvenuto sopralluogo (da caricare nella busta amministrativa);
- e) modulo dichiarazione CCNL applicabile (obbligatorio: da caricare nella busta economica);
- f) modulo eventuale difformità costi della manodopera (eventuale: da caricare nella busta economica);
- g) note informative e disposizioni generali riguardanti la sicurezza sul sito di Ego
- h) informativa sul trattamento dei dati personali

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della Stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", e sulla Piattaforma START.

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **entro il termine indicato in piattaforma START** in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma e sul sito istituzionale dell'Ente.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale, considerato che la Stazione appaltante si riserva di pubblicare nel proprio interesse e nell'interesse della concorrenzialità tutti i chiarimenti che riterrà necessari.

La Stazione appaltante non assicura la risposta alle richieste presentate con modalità diverse o oltre i

termini sopra indicati. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché trattasi di appalto avente ad oggetto prestazioni di natura omogenea e poiché una suddivisione in lotti determinerebbe delle conseguenze negative in termini di buon andamento, efficienza, efficacia, economicità e sicurezza dei lavori. La determinazione dell'unico lotto è stata in ogni caso definita considerando che il valore complessivo dell'appalto consente la partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite nella documentazione progettuale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo validato con Rif. EGO-0187A-25 con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'importo dei lavori è pari ad Euro 338.561,78 comprensivo di oneri della sicurezza per Euro 16.972,41, oltre IVA di legge, come di seguito meglio precisato.

N.	DESCRIZIONE	IMPORTI (€)
1	Importo lavori a corpo e a misura	€ 321.589,37
2	Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 16.972,41

T	IMPORTO TOTALE APPALTO	€ 338.561,78
---	------------------------	--------------

L'importo effettivo sarà quello derivante dall'applicazione del valore offerto dall'operatore economico aggiudicatario rispetto ai prezzi individuati nella documentazione progettuale. L'importo è al netto dell'IVA.

N.B. L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 36.332,41 per tutta la durata del contratto, calcolati sulla base degli elementi indicati nella documentazione progettuale allegata. L'operatore economico può dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera: nel caso in cui l'operatore indichi un importo della manodopera diverso rispetto a quello stimato dal Consorzio Ego l'operatore carica all'interno della busta telematica economica un documento contenente le relative spiegazioni, compilando la relativa parte dedicata nel modello disponibile in piattaforma (Modello allegato eventuale dichiarazione difformità dei costi manodopera). L'indicazione, da parte dell'operatore economico, di costi della manodopera diversi da quelli stimati dal Consorzio Ego non incide sull'importo di aggiudicazione che risulterà comunque dall'applicazione del ribasso offerto sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera. Resta ferma la possibilità per l'Amministrazione di richiedere chiarimenti sul punto.

Al personale impiegato è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, e dell'allegato I.01 al D.Lgs. 36/2023, il contratto collettivo applicato, per le relative lavorazioni di cui alla categoria prevalente, è il CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative (Edili – Industria e cooperative) con Codice alfanumerico unico di cui all'art. 16-quater del D.L. n. 76/2020: F012 o equivalente.

L'operatore economico partecipante compila il 'modello di dichiarazione CCNL e lo carica nella busta economica.

Ai sensi dell'articolo 11 comma 3 e 4 del Codice (e Allegato I.01: artt. 4 e 5) qualora l'operatore applichi un diverso contratto collettivo dovrà indicare il diverso contratto applicato e rendere dichiarazione di equivalenza, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 e 3 dell'Allegato I.01 al Codice, compilando la seconda parte del modello di cui in allegato ('modello dichiarazione CCNL applicato') caricandolo nella Busta Economica.

3.1. DURATA

Il termine per l'ultimazione dei lavori è pari **90 (novanta) giorni** naturali, consecutivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. In tali giorni sono da considerarsi compresi i giorni non lavorativi corrispondenti a ferie e giorni di andamento climatico sfavorevole.

La consegna dei lavori è provvisoriamente fissata per il **giorno 8 ottobre 2025**.

Il Committente si riserva la piena facoltà di posticipare la data di consegna dei lavori, per ragioni tecniche imputabili all'esperimento scientifico in corso.

In caso di posticipazione della data di consegna dei lavori, il Committente informerà l'appaltatore almeno 15 giorni naturali prima della data prevista per la consegna dei lavori, senza che l'Appaltatore abbia nulla a che pretendere.

Si rinvia agli elaborati progettuali tutti ed in particolare al cronoprogramma.

3.2. REVISIONE PREZZI

Si rinvia agli elaborati progettuali.

3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Si rinvia agli elaborati progettuali.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Sono esclusi gli operatori non in regola, ai sensi dell'art 17 della L. 68/1999, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo ottemperato agli obblighi previsti dalle disposizioni ivi contenute, oppure non essere soggetto a tali obblighi.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198

del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC o di un precedente contratto riservato ai sensi dell'articolo 61 del codice, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

Sono esclusi gli operatori non in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la vigente legislazione ed applicare le norme contrattuali di settore.

Sono esclusi gli operatori non in regola con gli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

L'attestazione del possesso dei requisiti indicati può essere resa mediante la compilazione del DGUE.

La verifica circa l'effettivo possesso dei requisiti verrà svolta solo successivamente, per quanto possibile, sul FVOE. L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a. Iscrizione nel Registro delle Imprese per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PER I LAVORI

Possesso dei requisiti di qualificazione per categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere; in particolare è richiesta attestazione SOA in corso di validità per le categorie di seguito indicate.

Lavorazioni dell'appalto	Classifica	Importo	Prevalente/ Scorporabile	Percentuale	Qualificazione obbligatoria	Subappalto
---------------------------------	-------------------	----------------	-------------------------------------	--------------------	--	-------------------

Categoria	Descrizione categoria		(€)				
OG3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	II	338.561,78	P	100%	si	49,99%
TOTALE COMPRESIVO DI ONERI SICUREZZA			338.561,78		100%		

La categoria prevalente è la OG3 in classifica II ai sensi dell'allegato II.12 al Codice.

I lavori appartenenti alla categoria prevalente sono subappaltabili nei limiti di quanto previsto all'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 ad operatore economico in possesso di idonea qualificazione e vale a dire nel limite del 49,99%.

Si rinvia in ogni caso alla normativa di legge in materia di possesso dei requisiti.

Per la partecipazione, il possesso del requisito è oggetto di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. o normativa applicabile in caso di operatore estero, mediante compilazione del modello DGUE.

Per la comprova del requisito è acquisita d'ufficio l'attestazione SOA mediante consultazione del Casellario delle Imprese presente sul sito istituzionale di ANAC.

6.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui di cui al punto 6.1, lett. a) deve essere posseduto:

- a) da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b) da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi

abbia soggettività giuridica.

Requisiti di qualificazione

Il requisito di qualificazione di cui all'art. 6.2. deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di qualificazione

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione,

pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore

economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente

In caso di avvalimento premiale la relativa documentazione dovrà essere prodotta all'interno della busta tecnica.

8. SUBAPPALTO

I lavori appartenenti alla categoria prevalente sono subappaltabili nei limiti di quanto previsto all'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 ad operatore economico in possesso di idonea qualificazione e vale a dire nel limite del 49,99%.

Salvo quanto previsto negli elaborati progettuali in materia di subappalto, i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Ai sensi dell'articolo 119, comma 2-bis, nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2 come specificate negli allegati progettuali.

9. CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto fatta salva l'applicazione dell'articolo 119 comma 12.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici, che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, sono altresì tenuti a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti

disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

Ai sensi dell'art. 1 comma 7, dell'allegato II.3, considerata la natura delle prestazioni, la rilevanza e breve durata prevista per la loro esecuzione, non si applicano le previsioni di cui all'art. 1, comma 4, dell'allegato II.3 al Codice, in punto di obblighi assunzionali di parità di genere e generazionali.

Gli operatori prima della consegna dei lavori dovranno essere in regola con la normativa riguardante la c.d. patente a punti prevista dall'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008, dal Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali del 18 settembre 2024, n. 132 e dalla Circolare dell'INL n. 4 del 23/09/2024 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti) anche per le prestazioni eventualmente affidate in subappalto.

10. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 106 del Codice, l'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari a all'1% del valore complessivo dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 3.385.62. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14

dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014, i quali devono essere conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID¹.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO (OBBLIGATORIO)

Il sopralluogo è obbligatorio presso l'edificio BUILDING 4 del CONSORZIO EGO EUROPEAN GRAVITATIONAL OBSERVATORY sito in via E. Amaldi, 5 - Santo Stefano a Macerata - Cascina.

L'operatore, con la partecipazione alla procedura previa effettuazione del sopralluogo obbligatorio, prende atto e accetta lo stato dei luoghi, precludendosi qualsiasi possibilità di successiva contestazione in merito.

¹ Deroga necessaria in ragione di quanto previsto dall'art. 35 del D.Lgs. 209/2024

In osservanza dei principi di buon andamento e proporzionalità, in ragione della particolarità dei luoghi ove i lavori dovranno essere svolti, anche considerato che i suddetti luoghi sono situati in un'area ad accesso limitato e con potenziali interferenze il Consorzio Ego, ritiene strettamente indispensabile il sopralluogo obbligatorio.

Il sopralluogo è finalizzato a prendere conoscenza dei luoghi, degli spazi di esecuzione dei lavori, e a verificare la sussistenza di eventuali difficoltà nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della gara.

Il sopralluogo obbligatorio è previsto per consentire agli operatori economici di poter presentare delle offerte nella piena consapevolezza delle condizioni e dello stato dei luoghi e delle aree nell'ambito delle quali dovranno svolgersi i lavori oggetto di appalto.

N.B. La mancata effettuazione del sopralluogo è CAUSA DI ESCLUSIONE dalla procedura di gara.

La richiesta di sopralluogo deve essere presentata almeno 2 giorni lavorativi prima della data per cui si richiede il sopralluogo.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo. Il sopralluogo potrà essere effettuato almeno 10 giorni prima del termine fissato per la presentazione delle offerte.

L'ente si riserva di NON far effettuare sopralluoghi qualora richiesti oltre il suddetto termine.

Il sopralluogo obbligatorio, potrà essere effettuato, previa richiesta, solo durante i giorni lavorativi (lunedì-venerdì), nelle seguenti fasce orario 9:00 - 12:00 oppure 15:00 - 16:30.

La richiesta di sopralluogo dovrà essere trasmessa dall'operatore economico a mezzo mail, agli indirizzi luca.paoli@ego-gw.it e carlo.fabozzi@ego-gw.it dovrà contenere le generalità e la qualifica della persona deputata ad effettuare il sopralluogo, le date e gli orari nelle quali si rende disponibili ad effettuare tale sopralluogo.

Qualora l'operatore economico non riceva riscontro entro 24 ore, dovrà trasmettere analogo richiesta tramite piattaforma START.

Al termine del sopralluogo verrà rilasciata attestazione, in duplice copia, di avvenuto svolgimento del sopralluogo. Una sarà conservata agli atti della stazione appaltante e l'altra sarà consegnata al concorrente che la allegherà alla documentazione dell'offerta.

N.B.

In osservanza dei principi di correttezza e collaborazione, si raccomanda agli operatori interessati di inviare la richiesta con congruo anticipo al fine di consentire al Consorzio Ego di organizzare i sopralluoghi.

Al momento del sopralluogo viene rilasciata l'attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo che dovrà essere allegata tra la documentazione amministrativa di gara.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegato.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti delegati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 33,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

L'operatore economico allega alla documentazione amministrativa la ricevuta di pagamento del contributo. La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE, nonché in forma cartacea, ai fini dell'ammissione alla gara.

MOTIVAZIONE:

Considerato che sul punto, al momento, non vi è una posizione giurisprudenziale univoca;

Vista la relazione introduttiva al Codice per cui "l'art. 101 disciplina il c.d. soccorso istruttorio, riprendendo la disciplina vigente in aderenza con le indicazioni della direttiva con alcune novità dirette a semplificare e chiarire profili che hanno dato luogo a difficoltà applicative: oltre alla logica semplificatoria, la disposizione tende ad evitare nei limiti del possibile, e nel rispetto del principio della par condicio, che lo svolgimento della procedura di gara sia condizionato da eccessivo formalismo, che può pregiudicare la qualità dell'offerta e il pieno raggiungimento dell'obiettivo perseguito dalla stazione appaltante con la procedura di gara. Chiave interpretativa della norma è pertanto la leale collaborazione delle parti (amministrazione appaltante e operatori economici), ispirata alla fiducia nell'attività dell'amministrazione

e alla responsabilità dell'operatore economico, secondo i noti principi di buona fede, il tutto evidentemente nel rispetto del principio della par condicio.”

In osservanza dei principi della fiducia, di *favor admissionis*, buon andamento, risultato, correttezza, leale collaborazione, imparzialità per i quali lo svolgimento della procedura non deve essere condizionato da eccessivo formalismo;

Evidenziato che, in osservanza dei principi di correttezza e imparzialità, l'Amministrazione chiarisce, nella documentazione di gara, che in sede di soccorso istruttorio, per le motivazioni predette, sarà ammesso il pagamento tardivo del contributo ANAC entro il termine assegnato.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma START secondo le modalità e gli *steps* esplicitati nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la relativa documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

N.B. L'offerta deve pervenire su START entro e non oltre il termine previsto in Piattaforma START a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Sulla Piattaforma START sono riportate la capacità massima di dimensione per singolo file a disposizione di ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ed i formati dei file accettati dalla Piattaforma stessa.

Regole per la presentazione dell'offerta

L'“OFFERTA” è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata secondo quanto previsto dalle specifiche della Piattaforma.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutte le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e allegati alla documentazione di gara, messi a disposizione nell'apposita sezione della Piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Le operazioni di rettifica, in osservanza al principio di auto responsabilità, e in quanto dovute ad un errore dell'operatore partecipante, sono a totale rischio dell'operatore economico istante il quale è consapevole delle regole di segretezza che governano le procedure di gara. Nel caso in cui nelle operazioni di rettifica venga violata la segretezza delle offerte in modo tale da compromettere le successive valutazioni, in osservanza del principio di imparzialità, l'operatore economico sarà escluso senza che questi possa vantare alcuna pretesa.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e/o l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e/o l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- per le ragioni suesposte è ammesso il soccorso istruttorio sul mancato pagamento del contributo ANAC.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna un termine congruo e ragionevole di regola non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e/o economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante; anche tale termine sarà ridotto alla luce delle ragioni di urgenza già indicate. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Si chiarisce inoltre, in osservanza dei principi di diligenza, auto responsabilità e parità di trattamento, che non è ammesso l'invio postumo dell'offerta tecnica e/o economica nella sua interezza in quanto siffatta operazione risulterebbe lesiva nei confronti degli operatori che hanno diligentemente caricato tutta la documentazione entro il termine di presentazione delle offerte.

Si precisa che le regole predette non esauriscono l'ambito operativo del soccorso istruttorio, per cui si rinvia ai principi e alle disposizioni generali di Legge.

15. DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la sezione dedicata sulla Piattaforma per compilare o allegare la seguente documentazione:

1. Domanda di partecipazione ed eventuale procura;
2. DGUE;
3. ricevuta di pagamento del contributo ANAC;
4. Garanzia provvisoria;
5. Attestato di avvenuto sopralluogo;
6. Pagamento imposta di bollo;
7. documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.3 (N.B. in caso di avvalimento premiale il contratto di avvalimento deve essere caricato nella busta tecnica)
8. documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.4;
9. (eventuale) copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La dichiarazione amministrativa di partecipazione è redatta secondo il modello allegato tra la documentazione di gara.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella dichiarazione amministrativa di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

- di esprimere il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante dei requisiti di partecipazione, nonché per le altre finalità previste dal d.lgs. 36/2023
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 28;
- di essere consapevole e di accettare l'obbligo, per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, di essere sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- di essere consapevole e di accettare l'obbligo, per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali;
- di essere consapevole e di accettare le norme sull'accesso automatico agli atti di cui all'art. 36 del Nuovo Codice (D. lgs. 36/2023) come specificate nel presente disciplinare;
- di essere consapevole e di accettare che prima della consegna dei lavori dovranno essere in regola con la normativa riguardante la c.d. patente a punti prevista dall'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008, dal Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali del 18 settembre 2024, n. 132 e dalla Circolare

dell'INL n. 4 del 23/09/2024 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti) anche per le prestazioni eventualmente affidate in subappalto;

- ogni altra richiesta contenuta nell'istanza di partecipazione.

La dichiarazione amministrativa e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la dichiarazione amministrativa di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la dichiarazione amministrativa di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la dichiarazione amministrativa di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la dichiarazione amministrativa è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La dichiarazione amministrativa e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla dichiarazione amministrativa copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulta l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

Ai fini della presentazione dei documenti in sede di presentazione delle offerte non è richiesta la marcatura temporale in quanto l'invio del documento firmato in piattaforma attesta la certezza dell'esistenza dello

stesso entro il termine previsto per la presentazione delle offerte. La marcatura temporale è tuttavia necessaria per l'accertamento della data anteriore certa eventualmente richiesta in caso di soccorso istruttorio.

Imposta di bollo

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. la dichiarazione di avvalimento;
2. il contratto di avvalimento.

N.B. Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è

presentato nell'offerta tecnica. Nel caso di avvalimento premiale, ove alla gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, allegare documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

~~in caso di avvalimento premiale la relativa documentazione è caricata nella busta tecnica.~~

15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli

operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - . copia del contratto di rete;
 - . copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - . dichiarazione delle parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - . copia del contratto di rete;
 - . dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti dei lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce nella Piattaforma la documentazione relativa all'offerta tecnica indicata di seguito:

- Offerta tecnica suddivisa per criteri e sub-criteri di valutazione (obbligatoria)
- Contratto di avvalimento premiale (eventuale)
- Relazione tecnica oscurata e relativa motivazione (eventuale)

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma entro il termine ultimo previsto di scadenza per la presentazione delle offerte a pena di inammissibilità.

L'offerta è firmata digitalmente con le modalità previste dal presente disciplinare.

L'offerta tecnica contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, **con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione**, le singole proposte progettuali dell'operatore economico partecipante.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'offerta tecnica deve essere redatta, nel rispetto dei limiti dimensionali previsti, in modo da risultare chiara, non equivocabile e non ridondante.

In caso di avvalimento premiale il contratto di avvalimento è inserito nella busta tecnica.

Saranno valutate negativamente offerte poco chiare, ridondanti e / o farraginose.

Qualora l'operatore economico intenda opporsi all'ostensione degli atti per cui è previsto l'accesso automatico ai sensi della nuova disciplina di cui all'articolo 36 dovrà dettagliatamente indicare, all'interno della busta tecnica, le parti dell'offerta che intende oscurare motivando specificatamente in ordine alle ragioni di segretezza delle stesse, fermo restando che la valutazione circa la fondatezza delle ragioni di segretezza addotte rimane a carico dell'Amministrazione. Nel caso in cui l'operatore partecipante non produca la predetta dichiarazione in sede di presentazione dell'offerta, l'Ente potrà procedere con l'integrale ostensione degli atti ai sensi dell'articolo 36.

Per i limiti dimensionali dell'offerta tecnica si vedano le relative indicazioni contenute nell'articolo relativo ai criteri di valutazione.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica nella Piattaforma secondo le modalità di seguito indicate. L'offerta economica deve essere presentata tramite la compilazione degli appositi spazi sulla piattaforma START, e deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) **Ribasso unico percentuale offerto rispetto all'importo a base di gara**, al netto di Iva e oneri non soggetti a ribasso, pari a € **321.589,37** (L'operatore indica il ribasso percentuale offerto, rispetto importo posto a base di gara).

Verranno prese in considerazione ribassi percentuali fino alla 3 cifra decimale (es: 5,432 %)

- b) **la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro** per l'esecuzione dell'appalto (Art. 108, co. 9, Codice);
- c) **la stima dei costi della manodopera** per l'esecuzione dell'appalto (Art. 108, co. 9, Codice);
- d) **il CCNL applicato compilando il 'modello di dichiarazione CCNL'** di cui in allegato (art. 11, co. 3 e 4 Codice; art. 4, comma 2 e 3 dell'Allegato I.01 al Codice);

N.B. L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato

pari ad € 36.332,41 per tutta la durata del contratto, calcolati sulla base degli elementi indicati nella documentazione progettuale allegata. L'operatore economico può dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo offerto deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera: nel caso in cui l'operatore indichi un importo della manodopera diverso rispetto a quello stimato dal Consorzio Ego l'operatore carica all'interno della busta telematica economica un documento contenente le relative spiegazioni, compilando preferibilmente il modello disponibile in piattaforma (Modello per 'eventuale dichiarazione difformità dei costi manodopera' da caricare nella busta telematica economica). L'indicazione, da parte dell'operatore economico, di costi della manodopera diversi da quelli stimati dal Consorzio Ego non incide sull'importo di aggiudicazione che risulterà comunque dall'applicazione del ribasso offerto sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera. Resta ferma la possibilità per l'Amministrazione di richiedere chiarimenti sul punto.

Ai sensi dell'articolo 11 comma 3 e 4 del Codice (e Allegato I.01: artt. 4 e 5) qualora l'operatore applichi un diverso contratto collettivo dovrà indicare il diverso contratto applicato e rendere dichiarazione di equivalenza, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 e 3 dell'Allegato I.01 al Codice, compilando la seconda parte del modello di cui in allegato ('modello dichiarazione CCNL') caricandolo nella Busta Economica.

Le dichiarazioni sul CCNL sono suscettibili di soccorso istruttorio mentre le altre dichiarazioni concernenti l'offerta economica sono suscettibili di chiarimenti ai sensi dell'art. 101 comma 3.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino gli importi a base d'asta.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 108 del Codice.

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta se ritenuta valida.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà insindacabile sia di non procedere all'aggiudicazione e/o non provvedere all'appalto, sia di non convalidare l'aggiudicazione della gara per irregolarità formali, per motivi di opportunità e comunque nell'interesse pubblico e del Committente stesso.

Nelle suddette ipotesi l'esperimento della gara si intenderà nullo a tutti gli effetti e le imprese concorrenti, o l'impresa aggiudicataria, non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione e/o affidamento dell'appalto.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto, verrà aggiudicato con il criterio dell'**Offerta Economicamente Più Vantaggiosa** sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108 commi 2 e 4 del D. Lgs. 36/2023 con offerte economiche solo a ribasso, valutabile in base agli elementi e relativi punteggi per il totale di 100, di cui ai seguenti criteri:

- **Offerta Tecnica:** Punteggio complessivo massimo attribuibile 70/100 punti
- **Offerta Economica:** Punteggio complessivo massimo attribuibile 30/100 punti

SOGLIA DI SBARRAMENTO:

In applicazione dell'art. 108 comma 7 D.Lgs. 36/2023, nella valutazione dell'offerta tecnica si applicherà una **soglia di sbarramento pari a 50/70 punti**, precisando che qualora i concorrenti non raggiungano tale soglia minima non si procederà all'apertura della relativa offerta economica.

I criteri e le formule di calcolo applicate per la valutazione sono indicate di seguito.

La procedura sarà aggiudicata al Concorrente che avrà totalizzato il punteggio complessivo più alto, rispetto agli altri concorrenti, calcolando tale punteggio come somma dei punteggi ottenuti per ogni singolo elemento di valutazione.

La valutazione dell'offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

		PUNTEGGIO
Offerta Tecnica		70
Criterio A) Qualità ed organizzazione della struttura dell'operatore economico	QUAL	15
Criterio B) Sistema di cantierizzazione, fasi di lavoro, modalità esecutive, miglioramento della durabilità e della manutenzione	QUAL	40
Criterio C) Certificazioni	TAB	15
Offerta economica		30
TOTALE		100

A ciascun Concorrente il punteggio viene assegnato sulla base della seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

Dove:

P(i) = punteggio attribuito all'offerta i-esima;

x = sub-criterio di valutazione;

n = numero totale dei criteri/ sub-criteri di valutazione;

Px punteggio attribuito al criterio (x);

C_{xi} = coefficiente attribuito all'offerta i-esima per il criterio di valutazione (x), variabile tra zero ed uno;

Σ = sommatoria.

I punteggi, riferiti a ciascun sub-criterio tecnico e economico, derivanti dalle operazioni aritmetiche previste sono calcolati fino alla terza cifra decimale; arrotondati per difetto se la quarta cifra decimale è compresa tra 0 e 4, e per eccesso se la quarta cifra decimale è compresa tra 5 e 9. Ad esempio: • 12,2411 verrà arrotondato a 12,241; • 12,2468 verrà arrotondato a 12,247.

Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. I sub criteri di tipologia qualitativi (QUAL), saranno valutati sulla base delle indicazioni presenti nel singolo sub criterio, vale a dire il punteggio il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità della commissione giudicatrice secondo i criteri motivazionali sotto riportati.

N	Criteri di Valutazione	Pun ti Max	Sub-Criteri di Valutazione (x)		Punti Max (Px)
A	Qualità e organizzazione della struttura del concorrente	15	A.1	Organigramma di cantiere	4
			A.2	Profilo del personale impegnato	6
			A.3	Parco mezzi ed attrezzature	5
B	Sistema di cantierizzazione, fasi di lavoro, modalità esecutive, miglioramento della durabilità e della manutenzione	40	B.1	Gestione tecnica ed operativa del cantiere	15
			B.2	Mitigazione dell'impatto ambientale del cantiere	15
			B.3	Soluzioni tecniche migliorative, innovative e integrative	10
C	Certificazioni	15	C.1	Possesso della certificazione per sistemi di gestione ambientale UNI EN ISO 14001 O registrazione EMAS, in corso di validità alla data di scadenza per la presentazione dell'offerta	5
			C.2	Possesso della certificazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro UNI EN ISO 45001 in corso di validità alla data di scadenza per la presentazione dell'offerta	5
			C.3	Possesso della certificazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro UNI EN ISO 39001 in corso di validità alla data di scadenza per la presentazione dell'offerta	5

I documenti dell'offerta tecnica devono essere elaborati in modo da offrire riscontro chiaro ed inequivocabile ai criteri di valutazione di seguito descritti.

In merito ai contenuti dei criteri motivazionali da impiegare nella fase valutativa delle offerte, si segnala quanto segue:

CRITERI QUALITATIVI

CRITERIO A) QUALITÀ E ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA DELL'OPERATORE ECONOMICO

Sub-Criterio A.1: Organigramma del cantiere (max 4 punti)

Il concorrente nella relativa relazione descrittiva dovrà descrivere l'organizzazione operativa delle attività di cantiere, illustrando l'organigramma funzionale della struttura fissa di cantiere e le altre figure necessarie per il controllo interne all'azienda.

Sub-Criterio A.2: Profilo del personale impiegato (max 6 punti)

Il concorrente dovrà elencare il personale dedicato alla commessa. Di ogni singolo soggetto indicato nell'elenco, (che dovrà essere coerente con l'organigramma descritto al punto precedente), dovrà essere allegato il curriculum.

Nello specifico saranno valutate positivamente le proposte che descrivano più specificatamente le varie funzioni dei soggetti coinvolti, con l'obiettivo di dimostrare, di avere un numero sufficiente di dipendenti formati adeguatamente, al fine di affrontare le lavorazioni oggetto d'appalto.

Sub-Criterio A.3: Parco mezzi ed attrezzature (max 5 punti)

Il concorrente dovrà elencare il parco mezzi ed attrezzature dedicato alla commessa, specificando quali mezzi ed attrezzature sono di proprietà.

Per i sub-criteri A.1 e A.2, è possibile allegare i curricula in formato A4 in numero libero e una scheda A3 per l'organigramma. Per il sub-criterio A.3, è possibile allegare le schede in formato A4 in numero libero.

CRITERIO B) SISTEMA DI CANTIERIZZAZIONE, FASI DI LAVORO, MODALITÀ ESECUTIVE E CONTROLLI

Sub-Criterio B.1: Gestione tecnica operativa del cantiere (max 15 punti)

Saranno valutate positivamente le soluzioni finalizzate all'ottimizzazione della gestione tecnica del cantiere in termini di organizzazione del lavoro con riferimento ai seguenti aspetti:

- layout del cantiere: il concorrente dovrà descrivere le soluzioni adottate al fine di migliorare l'organizzazione del cantiere, rispetto alle criticità antropiche e alle caratteristiche, nonché le esigenze descritte all'interno degli elaborati a base di gara;
- gestione del traffico lungo la viabilità interessata dai lavori, con particolare riferimento al transito dell'autocarro per la fornitura dell'azoto liquido, oltre che alla manutenzione dei pistaggi per l'accessibilità dei mezzi d'opera al cantiere;
- soluzioni operative e organizzative;
- modalità operative per la gestione delle problematiche legate alla sicurezza indotte dal cantiere e

sulle strategie adottate per la loro minimizzazione. Il concorrente inoltre, dovrà ideare soluzioni di incremento della sicurezza rispetto alle prescrizioni contenute all'interno del PSC, con specifici riferimenti allo stesso.

Nello specifico saranno valutate positivamente le proposte che meglio riusciranno a contestualizzare l'organizzazione del cantiere, dando dimostrazione:

- di garantire gli accessi ed il transito per lo svolgimento delle attività del centro durante tutto il corso dei lavori e ridurre al minimo le interferenze con dette attività;
- di garantire, oltre a quanto già previsto negli elaborati progettuali e nel PSC, l'attività necessaria a mantenere in efficienza la viabilità di accesso al cantiere rappresentata dalla strada bianca che costeggia l'argine nord del canale scolmatore d'Arno nel tratto compreso il Centro EGO e la S.P. n°31 "Cucigliana Lorenzana";
- di garantire le prescrizioni di base contenute all'interno del progetto a base di gara;
- di minimizzare l'impatto del cantiere;
- di incrementare la sicurezza dei lavoratori impiegati nelle lavorazioni.

La proposta dovrà contenere i seguenti elementi:

- relazione descrittiva di sintesi delle caratteristiche proposte che illustri chiaramente gli aspetti migliorativi (massimo 4 pagine formato A4 altezza carattere 10 stile times new roman interlinea singola);
- elaborati grafici descrittivi (non obbligatori) che illustrino quanto proposto in quantità e formato libero.

Sub-Criterio B.2: Mitigazione dell'impatto ambientale del cantiere (max 15 punti)

In riferimento alla presenza di ricettori sensibili limitrofi alle aree di intervento, saranno valutate positivamente le soluzioni finalizzate alla mitigazione degli impatti ambientali durante le fasi lavorative, in particolare dovuti all'emissione del rumore, delle polveri e delle vibrazioni.

Sarà posta particolare attenzione alle proposte che si intendono attivare ed intraprendere in termini di azioni, soluzioni, accorgimenti ed ottimizzazioni sia di natura operativa che gestionale finalizzate a contenere rumori, vibrazioni e polveri dovute alle operazioni di scavo, fresatura, carico/scarico dei materiali, stesa dei conglomerati bituminosi e messa in opera di prefabbricati in cls (pozzetti), etc.

La proposta dovrà contenere i seguenti elementi:

- relazione descrittiva di sintesi delle caratteristiche proposte che illustri chiaramente gli aspetti migliorativi (massimo una relazione di 3 pagine formato A4 altezza carattere 10 stile times new roman interlinea singola).
- elaborati grafici descrittivi (non obbligatori) che illustrino quanto proposto in quantità e formato libero.

Sub-Criterio B.3: Soluzioni tecniche migliorative, innovative e integrative (max 10 punti)

Saranno valutate positivamente soluzioni tecniche che consentano un miglioramento qualitativo dell'opera e che consentano significative sinergie economiche dal punto di vista dell'esercizio, della gestione e della manutenzione, nel rispetto comunque delle normative di settore e delle soluzioni progettuali individuate dal progetto esecutivo.

Sarà posta particolare attenzione alle proposte finalizzate alla diminuzione dell'impatto manutentivo, sull'opera realizzata. Dovranno essere descritte le proprie soluzioni migliorative con riferimento ai seguenti aspetti:

- gestione del traffico lungo la viabilità interessata dai lavori;
- semplicità di gestione e di manutenzione;
- minori costi di esercizio;
- affidabilità delle opere realizzate;
- minori costi di manutenzione e di esercizio;

La relazione descrittiva presentata dal concorrente dovrà permettere la valutazione della fattibilità delle proposte formulate ed il riconoscimento dei vantaggi da queste producibili.

La proposta dovrà contenere i seguenti elementi:

- relazione descrittiva di sintesi delle caratteristiche proposte che illustri chiaramente gli aspetti migliorativi (massimo 2 pagine formato A4 altezza carattere 10 stile times new roman interlinea singola).
- elaborati grafici descrittivi (non obbligatori) che illustrano quanto proposto in quantità e formato libero.

CRITERI TABELLARI

CRITERIO C) CERTIFICAZIONI

Sub-Criterio C.1 - CERTIFICAZIONE AMBIENTALE ISO 14001 (max 5 punti)

Trattandosi di interventi manutentivi da eseguire all'interno di un centro dove si eseguono attività di tipo sperimentale e scientifico, ne consegue che l'adozione di strategie che possono implementare buone pratiche volte al rispetto dell'ambiente siano da apprezzare maggiormente. La scelta volontaria delle imprese di dotarsi di certificazione ambientale della norma UNI EN ISO 14001, non obbligatoria, sta a dimostrare che la stessa ha un sistema di gestione adeguato a tenere sotto controllo gli impatti ambientali delle proprie attività e ne ricerca sistematicamente il miglioramento in modo coerente, efficace e soprattutto sostenibile. La commissione attribuirà il punteggio solo se l'offerente risulta in possesso della certificazione richiesta ed in caso di RTI/ATI il punteggio verrà attribuito solo se entrambe le imprese risultano in possesso della certificazione richiesta.

ATTRIBUZIONE DEI SEGUENTI PUNTEGGI: possesso della certificazione = PUNTI 5, assenza della certificazione = PUNTI 0

Sub-Criterio C.2 - CERTIFICAZIONE GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - ISO 45001 (max 5 punti)

Trattandosi di interventi manutentivi da eseguire all'interno del perimetro di un Consorzio dove si svolgono attività lavorative, ne consegue che l'adozione di strategie che possono implementare buone pratiche volte alla gestione della salute e sicurezza sul lavoro per consentire alle aziende di fornire posti di lavoro sicuri e salubri, eliminando o riducendo i rischi e prevenendo infortuni sul lavoro e problemi di salute siano da apprezzare maggiormente. La scelta volontaria delle imprese di dotarsi di certificazione ISO 45001, non obbligatoria, sta a dimostrare che la stessa ha un sistema di gestione adeguato a garantire la salute e la sicurezza sul lavoro e aiuta a valutare meglio i rischi e le prestazioni delle proprie attività, e ne ricerca sistematicamente il miglioramento in modo coerente, efficace e soprattutto sostenibile. La commissione attribuirà il punteggio solo se l'offerente risulta in possesso della certificazione richiesta ed in caso di RTI/ATI il punteggio verrà attribuito solo se entrambe le imprese risultano in possesso della certificazione richiesta

ATTRIBUZIONE DEI SEGUENTI PUNTEGGI: possesso della certificazione = PUNTI 5, assenza della certificazione = PUNTI 0

Sub-Criterio C.3 - CERTIFICAZIONE GESTIONE SICUREZZA STRADALE ISO 39001 (max 5 punti)

Trattandosi di interventi manutentivi che si svolgono in presenza di traffico, ne consegue che l'adozione di strategie che possono implementare buone pratiche volte alla gestione della sicurezza stradale siano da apprezzare maggiormente. la scelta volontaria delle imprese di dotarsi di certificazione ISO 39001, non obbligatoria, sta a dimostrare che la stessa ha un sistema di gestione adeguato a tenere sotto controllo la sicurezza stradale delle proprie attività e ne ricerca sistematicamente il miglioramento in modo coerente, efficace e soprattutto sostenibile. la commissione attribuirà il punteggio solo se l'offerente risulta in possesso della certificazione richiesta ed in caso di RTI/ATI il punteggio verrà attribuito solo se entrambe le imprese risultano in possesso della certificazione richiesta

ATTRIBUZIONE DEI SEGUENTI PUNTEGGI: possesso della certificazione = PUNTI 5, assenza della certificazione = PUNTI 0

Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica per i criteri QUALITATIVI

Ogni commissario attribuisce a ciascuno degli elementi qualitativi un coefficiente, variabile tra 0 e 1, in base ai diversi livelli di valutazione, come di seguito indicato:

Valutazione	Livello di giudizio	Coeff.
Trattazione non inerente all'argomento richiesto	Non apprezzabile	0,00
Trattazione non chiara; assenza di benefici/vantaggi proposti rispetto a quanto previsto nella disciplinare; carenza di contenuti tecnici analitici	Insufficiente	0,10

Trattazione lacunosa che denota scarsa concretezza della proposta rispetto al parametro di riferimento. I benefici/vantaggi proposti non sono chiari e/o non trovano dimostrazione analitica in quanto proposto	Scarso	0,20
Trattazione appena esauriente rispetto alle aspettative espresse nella disciplinare. I vantaggi e/o benefici sono appena apprezzabili	Sufficiente	0,30
Trattazione esauriente rispetto alle aspettative espresse nella disciplinare. I vantaggi e/o benefici sono apprezzabili	Più che sufficiente	0,40
Seppure la trattazione sia completa rispetto alle aspettative espresse nella disciplinare, essa non risulta, tuttavia, caratterizzata da elementi spiccatamente distintivi dell'offerta. I vantaggi e/o benefici appaiono essere in parte analitici e abbastanza chiari, ma privi di innovatività	Discreto	0,50
Trattazione completa rispetto alle aspettative espresse nella disciplinare. I vantaggi e/o benefici appaiono essere in parte analitici e abbastanza chiari e si ravvisano primi elementi di innovatività	Più che discreto	0,60
Trattazione completa dei temi richiesti negli aspetti della chiarezza, efficacia e efficienza rispetto alle aspettative espresse nella disciplinare. Gli aspetti tecnici sono affrontati in maniera ancora superficiale; tuttavia i vantaggi appaiono percepibili e chiari e si denotano gli elementi caratteristici dell'offerta	Buono	0,70
Trattazione completa dei temi richiesti negli aspetti della chiarezza, efficacia e efficienza rispetto alle aspettative espresse nella disciplinare, con buoni approfondimenti tecnici. Le soluzioni appaiono concrete e innovative. I vantaggi appaiono evidenti e chiari così da far risaltare gli elementi caratteristici dell'offerta	Più che buono	0,80
Trattazione completa dei temi richiesti con ottimi approfondimenti rispetto a tutti gli aspetti tecnici esposti. Ottima efficacia della proposta rispetto aspettative espresse nella disciplinare anche con riferimento alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa	Ottimo	0,90
Supera le aspettative espresse nella disciplinare grazie ad una trattazione esaustiva e particolareggiata dei temi richiesti e degli argomenti trattati. Sono evidenti, ben oltre alle attese, i benefici e vantaggi perseguiti dalla proposta con riferimento anche alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa. L'affidabilità dell'offerta è concreta ed evidente	Eccellente	1,00

Per ciascun elemento viene effettuata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente, riportando a 1 la media di valore più elevato e proporzionando a tale media di valore più elevato le medie delle altre offerte secondo al seguente formula:

$$V(a) = P_i / P_{max}$$

Dove:

$V(a)$ è il coefficiente della prestazione dell'elemento di valutazione "i" dell'offerta in esame;

P_i è la media dei coefficienti attribuiti dai commissari all'elemento di valutazione "i" dell'offerta in esame;

P_{max} è la media di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari all'elemento di valutazione "i".

A ciascun elemento di valutazione è assegnato un punteggio costituito dal prodotto tra il coefficiente ottenuto ed il punteggio massimo da assegnare.

La somma dei punteggi ottenuti per ogni elemento di valutazione determina il punteggio reale attribuito all'offerta esaminata.

La commissione calcola il coefficiente unico per ogni elemento esaminato sulla base della media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al criterio/subcriterio in esame.

SOGLIA DI SBARRAMENTO: NON saranno aperte le offerte economiche dei concorrenti che avranno conseguito il punteggio relativo all'offerta tecnica ottenuta dalla somma dei punteggi qualitativi e tabellari, assegnati come sopra descritto, inferiore alla soglia di sbarramento individuata in punti 50.

RIPARAMETRAZIONE: NON si procederà alla seconda riparametrazione dei punteggi.

CALCOLO PUNTEGGIO ELEMENTO ECONOMICO

SOGLIA DI SBARRAMENTO: NON saranno aperte le offerte economiche dei concorrenti che avranno conseguito il punteggio relativo all'offerta tecnica ottenuta dalla somma dei punteggi qualitativi e tabellari, assegnati come sopra descritto, inferiore alla soglia di sbarramento individuata in **punti 50**.

Il punteggio economico sarà attribuito secondo la formula di seguito riportata:

FORMULA BILINEARE

$$P_i = C_i * P_{max}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} C_i = X \cdot \left(\frac{A_i}{A_{soglia}} \right) A_i \leq A_{soglia} \\ C_i = X + (1 - X) \cdot \left[\frac{(A_i - A_{soglia})}{(A_{max} - A_{soglia})} \right] A_i > A_{soglia} \end{array} \right.$$

In cui:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

A_i = valore dell'offerta (ribasso percentuale) del concorrente i-esimo;

A_{soglia} = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso percentuale) dei concorrenti;

$X = 0,90$

A_{max} = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente;

P_i = punteggio assegnato al concorrente i -esimo;

P_{max} = punteggio economico massimo.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 o 5 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP può avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La gara si svolge in modalità interamente telematica avvalendosi della piattaforma telematica START che supporta le varie fasi di gara assicurando l'intangibilità del contenuto delle offerte, posto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni, garantendosi così, non solo la tracciabilità di tutte le fasi, ma proprio l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato.

In ragione di ciò non si darà corso a sedute pubbliche. Sarà cura della Stazione appaltante garantire il necessario rapporto comunicativo con gli operatori partecipanti al fine di garantire con tempestività la trasparenza della procedura e la leale collaborazione ai sensi dell'art. 1 della legge 241/1990.

Degli esiti delle sedute sarà data tempestiva comunicazione ai concorrenti tramite la Piattaforma e se del caso con i mezzi e le modalità ritenute più nel perseguimento del risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.

In ragione della necessità di procedere tempestivamente con l'affidamento, la prima sessione telematica di apertura delle buste elettroniche si svolgerà immediatamente dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte; non sarà quindi ammessa la possibilità di rettifica ai sensi dell'art. 101, comma 4 del Codice.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- . della documentazione amministrativa;
- . delle offerte tecniche;

- . delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP, scaduto il termine di presentazione delle offerte, accede senza dilazioni alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente lettera d'invito;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere anche in caso di una sola offerta valida.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

In una o più sedute, la Commissione procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte presentate.

La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice procede ad apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica che risultino tali da alterare l'imparziale e corretto svolgimento delle operazioni di gara;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La verifica di sostenibilità dell'offerta sarà svolta dal RUP, eventualmente avvalendosi della collaborazione della Commissione, operando una valutazione complessiva di congruità, serietà, affidabilità e adeguatezza dell'offerta.

Nella verifica si terrà conto della complessiva adeguatezza dell'offerta in relazione alle normali condizioni di mercato, ai prezzi regionali, ai prezzi di mercato, nonché alla congruità dei costi della manodopera e dei CCNL indicati.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, appaia anormalmente bassa.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Alla presente procedura non si applicano i termini dilatori di stand e still previsti dall'Art. 18 del Codice, in quanto appalto di importo inferiore alle soglie previste dall'art. 14.

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere anche in caso di una sola offerta valida.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali indicate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare l'equivalenza delle tutele, con le modalità di cui all'articolo 110, in conformità all'allegato I.01, nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla Stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del

contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure previste dall'articolo 53 e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subconcessione, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato nelle forme di cui all'art. 18, comma 1 del Codice.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto

comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Qualora l'operatore economico intenda opporsi all'ostensione degli atti per cui è previsto l'accesso automatico ai sensi della nuova disciplina di cui all'articolo 36 dovrà dettagliatamente indicare, all'interno della busta tecnica, le parti dell'offerta che intende oscurare motivando specificatamente in ordine alle ragioni di segretezza delle stesse, fermo restando che la valutazione circa la fondatezza delle ragioni di segretezza addotte rimane a carico dell'Amministrazione. Nel caso in cui l'operatore partecipante non produca la predetta dichiarazione in sede di presentazione dell'offerta, la stazione appaltante potrà procedere con l'integrale ostensione degli atti ai sensi dell'articolo 36.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo competente per territorio.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

I dati personali forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell'ambito dell'attività della Stazione appaltante, possono formare oggetto di trattamento con o senza l'ausilio di mezzi elettronici, nel rispetto della normativa sopra richiamata, per le finalità istituzionali della Stazione appaltante stessa ed in particolare per l'esecuzione di obblighi previsti da leggi o regolamenti.

Il conferimento dei dati dell'operatore è strettamente funzionale all'esecuzione del rapporto contrattuale; il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi D.Lgs. 196/2003 è il Consorzio Ego.

Il trattamento dei dati forniti, o altrimenti acquisiti nell'ambito della nostra attività, potrà essere effettuato anche da soggetti a cui sia riconosciuta la facoltà di accedere ai dati personali da norme di legge o di normative secondarie e/o comunitarie.

I dati saranno conservati presso la sede della Stazione appaltante, per il tempo prescritto dalle norme di legge.

I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:

- al personale della Stazione appaltante, per ragioni di servizio;
- a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della Legge 07.08.1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge.

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell'Autorità Giudiziaria che ne facciano richiesta nell'ambito dei procedimenti a carico dei concorrenti.

L'interessato potrà far valere i propri diritti, come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento UE/2016/679, che si intendono espressamente richiamati.

Si richiama l'informativa sulla privacy allegata tra la documentazione di gara.

28. ALTRE INFORMAZIONI

Per tutto quanto non previsto dalla presente si fa riferimento ai documenti di gara e alla Legge.

29. RINVIO

La presente procedura è regolata dal D.Lgs. n. 36 del 2023.

Cascina, li 16/05/2025

Consorzio EGO
Il Responsabile Unico del Progetto

(Ing. Luca Della Santina) (*)

() Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e s.m.i.*